


CASA DI RIPOSO "LA QUIETE"

Fiesso Umbertiano (RO)

PROGETTO PRELIMINARE

INTEGRATO

*AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO
"LA QUIETE"*



*COMUNE DI
FIESSO UMBERTIANO*

*PROVINCIA DI
ROVIGO*

Visto:

Data:

*Il progettista
Ing. Luigino Bianchini*

SCHEMA DI CONTRATTO

ELAB. **28**

Collaboratore

ING. GIOACHIN MARIKA
Via Paradiso, 14/A - Pojana Magg. (Vi)
cel 347 1048039
e-mail : marika.gioachin@tin.it

Progettista

STUDIO ING. BIANCHINI LUIGINO
piazzetta Matteotti, 101 - Piacenza D'Adige (PD)
Tel/Fax 0425 590608 cel. 335 261688
e-mail : studio@bianchiniluigino.191.it

Collaboratore

ING. ZORZAN SARA
Via Bruschetta, 70/7 - Megliadino S.Vitale (Pd)
cel 339 4666376
e-mail : zorzansara@libero.it

CONCESSIONE
del Servizio di Gestione del
Centro Servizi per Persone Anziane non autosufficienti
“LA QUIETE” di Fiesso Umbertino
SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

Art. 1 - FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	2
Art. 2 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	3
Art. 3 - STANDARD GESTIONE EROGAZIONE SERVIZIO DA GARANTIRE	6
Art. 4 - RISORSE UMANE	11
Art. 5 - INDIRIZZO E CONTROLLO	13
Art. 6 - SICUREZZA	13
Art. 7 - IMMOBILE – CARATTERISTICHE, DOTAZIONI	14
Art. 8 - FARMACI, PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE, PROTESI ED AUSILI	15
Art. 9 - VOLONTARIATO	15
Art. 10 - SUBAPPALTO	15
Art. 11 - ALTRE COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO	15
Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	16
Art. 13 - REVISIONE PREZZI	16
Art. 14 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
Art. 15 - RESPONSABILITA' CIVILE – COPERTURE ASSICURATIVE	17
Art. 16 - DURATA DELLA CONCESSIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	18
Art. 17 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE – PENALI	19
Art. 18 - REVOCA	20
Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	20
Art. 20 - CONTRATTO	21
Art. 21 - FORO COMPETENTE	21
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
Art. 23 - CLAUSOLA FINALE	22

Art. 1 - FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI "La Quietè" è ubicato in Via Trieste nel Comune di Fiesso Umbertino – E' un CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI ai sensi della L.R. 22/2002 e della DGR n. 84/2007.

Con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____ la Regione ha autorizzato all'esercizio per la durata di cinque anni, il CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI per una capacità ricettiva di 20 posti letto e previsto con decreto n. _____ del _____ la possibilità di elevare tale quantità a 60 posti letto per non autosufficienti.

Il presente Capitolato ha quindi per oggetto l'affidamento in gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali – come successivamente descritti nei relativi articoli – erogati a favore degli ospiti non autosufficienti del CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI per complessivi 60 posti letto per anziani non autosufficienti e _____ posti letto per anziani autosufficienti.

Ai fini pratici la classificazione dell'utenza come non autosufficiente o affetta da specifica disabilità prevalentemente di natura motoria o prevalentemente di natura cognitivo comportamentale, viene accettata dal concessionario sulla base delle valutazioni effettuate dalla A.ULSS18 attraverso la U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale).

II CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

(DGRV 571/2000; DGRV n 84/2007)

E' una struttura utilizzata per ospitare persone non autosufficienti, di norma anziani non autosufficienti e adulti inabili o affetti da patologie che determinano disturbi del comportamento, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali e miste non curabili a domicilio che, per particolari motivi, non possono vivere autonomamente a domicilio o essere affidate a famiglie.

L'assistenza delle persone ospitate si realizza attraverso programmi che prevedono prestazioni sanitarie e assistenziali integrate tra loro, che valorizzino l'individuo e agiscano sulla sua globalità coinvolgendo, laddove è presente, la famiglia e la comunità secondo le indicazioni della normativa vigente.

I servizi svolti nel CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie (igiene, alimentazione, riposo, ecc.), di tutela, di recupero psico-fisico e di mantenimento delle capacità residue delle persone. Debbono inoltre tendere a salvaguardare le capacità residue dell'ospite ed essere finalizzati al recupero ed al mantenimento delle capacità funzionali della persona.

Complessivamente, quindi, presso il CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI "La Quietè" dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

- SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
- SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA
- SERVIZIO INFERMIERISTICO
- ASSISTENZA RIABILITATIVA ED ATTIVITA' MOTORIA
- SERVIZIO DI ANIMAZIONE/TERAPIA OCCUPAZIONALE
- SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA E SOCIALE
- SERVIZI DI TIPO ALBERGHIERO
- SERVIZI GENERALI ED ACCESSORI

Ai fini dell'erogazione delle attività e dei servizi richiesti, il Comune mette a disposizione mobili, arredi ed attrezzature esistenti per 20 ospiti e, inoltre attraverso l'ULSS18, garantisce l'assistenza medica e medica specialistica nonché la fornitura di farmaci, prodotti dietetici, presidi e dispositivi medico chirurgici secondo quanto previsto da apposita convenzione per i cui contenuti si fa riferimento allo schema tipo vigente.

Art. 2 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese:

1. alla gestione integrale dei servizi assistenziali di tipo socio sanitario ed alberghiero secondo gli standard fissati dalle normative regionali e nazionali di seguito indicati;
2. alla realizzazione totale secondo il progetto preliminare dell'ampliamento previsto dalla autorizzazione regionale attraverso la presentazione di progettazione definitiva ed esecutiva;
3. al rispetto, in ogni momento, degli standard minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e degli standard dell'accreditamento con il SSSR;
4. al mantenimento dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti in perfetto stato d'uso con spesa a proprio carico;
5. al completamento dell'allestimento del CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI mediante acquisto ex novo di arredi non presenti o vetusti, delle dotazioni e delle attrezzature sanitarie volte a permettere il corretto ed efficiente svolgimento del servizio.

Il Concessionario, inoltre, è tenuto ad effettuare la registrazione, con spese a proprio carico, in qualità di gestore, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, nonché a sostenere tutti gli oneri e le spese, attuali e futuri, nessuno escluso, individuati, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come segue:

- spese relative al personale (retribuzioni, oneri riflessi, assicurazioni specifiche, corsi di aggiornamento, fornitura di abbigliamento normativamente prescritto, dotazioni strumentali varie e quant'altro necessario all'ottimale svolgimento dei servizi concessi);
- utenze di energia, acqua e telefono, comprensive dei costi di volturazione delle medesime;
- forniture del servizio di ristorazione completa per gli ospiti;
- fornitura del servizio di lavanolo di tutta la biancheria necessaria all'ottimale svolgimento dei servizi concessi;
- assistenza e manutenzione attrezzature varie in dotazione agli uffici, alla lavanderia, ai servizi igienici ed alle stanze degli ospiti e, in generale, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili utilizzati per l'espletamento della concessione;
- manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli spazi esterni compresi il giardino ed le aree pertinenziali;
- manutenzione periodica, ai sensi della normativa vigente in materia, degli ascensori e dei montascale, comprensiva degli oneri derivanti dai controlli periodici previsti per legge;
- adozione, modifica, stampa e diffusione di materiale di regolamentazione ed informativo relativo ai servizi concessi in gestione (Manuale HACCP, Carta dei servizi e regolamenti vari).

Il Concessionario deve:

- comunicare il nominativo dei referenti dei servizi oggetto di concessione;
 - riconsegnare al Comune, al termine della concessione:
- a) tutti i beni mobili, arredi ed attrezzature presenti nella struttura (compresi i beni eventualmente acquistati nel corso del periodo di concessione), senza oneri per al Comune;

b) l'immobile oggetto di concessione, ed il relativo ampliamento, in buono stato di manutenzione e comunque nuovamente usufruibile per lo scopo cui è stato realizzato.

Il Concessionario deve, inoltre:

- sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle sue pertinenze, nonché delle attrezzature e degli arredi interni ed esterni;
- sostenere le spese per permessi, licenze, autorizzazioni e concessioni nonché per polizze assicurative obbligatorie per legge e prescritte dal capitolato, comprensiva di polizza furto ed incendio.
- provvedere, con spese a proprio carico, all'eventuale sostituzione e spostamento di arredi interni ed esterni, nonché all'integrazione dell'arredamento, delle attrezzature e di tutto il materiale necessario al funzionamento del Centro servizi per persone anziane non autosufficienti;
- garantire il rispetto dei contenuti dell'Offerta Tecnica (Relazione di progetto di gestione) offerto in sede di gara.

Il Concessionario deve dotarsi di una Carta dei Servizi nella quale esplicitare i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per favorire la valutazione del servizio da parte degli utenti o dei soggetti che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali.

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le prestazioni oggetto di concessione nel rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, dei requisiti di legge e di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza del personale impiegato e degli utenti, comprensivo del Responsabile della Sicurezza per gestione, manutenzione, etc..

L'impresa concessionaria dovrà garantire l'assunzione del personale impiegato attualmente nei servizi aggiudicati, assunzione che deve essere garantita al personale con contratti da "dipendenti" (nei limiti complessivi dell'organizzazione proposta in offerta che non potrà essere inferiore a quella prevista dalla normativa regionale di riferimento del Veneto) ai sensi della direttiva CEE18/2004 articolo 26, dell'articolo 69 del codice contratti, dell'articolo 31 del decreto legislativo n.165/2001 in riferimento all'articolo 2112 del codice civile e, per le cooperative, dall'articolo 37 del Contratto collettivo delle cooperative sociali e si procederà mantenendo gli attuali accordi sindacali decentrati.

Elenco figure professionali presenti a tempo pieno equivalente inteso a 38 ore settimanali o parziale secondo standards.

COORDINATORE SOCIO SANITARIO
INFERMIERI
OSS (DI CUI 2 A MANSIONI RIDOTTE, 1 A TEMPO PARZIALE)
FISIOTERAPISTI
LOGOPEDISTA
PSICOLOGO
ASSISTENTE SOCIALE
EDUCATORI
AMMINISTRATIVI

STANDARD ORGANIZZATIVI

Centro di servizi per persone di norma anziane non autosufficienti

In base al numero di posti/posti letto complessivi autorizzati all'esercizio, la dotazione organica prevista dalla normativa regionale vigente in materia secondo la DGR 84/2007 è la seguente:

UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI CON BISOGNO ASSISTENZIALE DI PRIMO LIVELLO

Devono essere garantiti almeno i seguenti rapporti numerici:

Area socio-sanitaria

- 1 coordinatore ogni 90 ospiti presenti in media all'anno;
- 1 unità di personale con funzione di assistenza socio-sanitaria ogni 2.5 ospiti presenti in media nell'anno;
- 1 infermiere professionale ogni 15 ospiti presenti in media nell'anno. Il numero di infermieri professionali richiesti dallo standard di cui sopra, potrà essere coperto fino ad un massimo del 30% da infermieri generici (Dgr 1054 del 24 aprile 2002) e/o da operatori con la qualifica di OSS-S. Deve essere comunque garantito il servizio infermieristico nell'arco delle 24 ore anche mediante il ricorso alla reperibilità notturna.

Area sociale da sviluppare con l'autonomia organizzativa del centro di servizi nel rispetto delle modalità di rimborso previste dalla vigente normativa regionale.

- 1 unità di personale con funzione di educatore-animatore ogni 60 ospiti presenti in media nell'anno;
- 1 assistente sociale ogni 120 ospiti presenti in media nell'anno;
- 1 psicologo ogni 120 ospiti presenti in media nell'anno;

Metodologia di calcolo

1 unità personale corrisponde a 1 persona con contratto di lavoro full time (38 ore), diversamente il numero di ospiti su cui applicare il rapporto numerico varia a seconda che sia una struttura nuova o già esistente:

- struttura nuova, posti da autorizzare;
- struttura esistente, $n^{\circ} \text{ospiti} = \text{sommatoria delle presenze nell'anno/giorni di apertura del servizio}$.

UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI CON BISOGNO ASSISTENZIALE DI SECONDO LIVELLO

Devono essere garantiti almeno i seguenti rapporti numerici:

Area socio-sanitaria

- 1 coordinatore ogni 90 ospiti presenti in media all'anno;
- 1 unità di personale con funzione di assistenza socio-sanitaria ogni 2.4 ospiti presenti in media all'anno;
- 1 infermiere professionale ogni 12 ospiti presenti in media all'anno;
- Il numero di infermieri professionali richiesti dallo standard di cui sopra, potrà essere coperto fino ad un massimo del 30% da infermieri generici (dgr 1054 del 24 aprile 2002) e/o da operatori con la qualifica di OSS-S. Deve essere comunque garantito il servizio infermieristico nell'arco delle 24 ore, con la presenza notturna in sede di almeno 1 infermiere ogni 60 ospiti.

Area sociale da sviluppare con l'autonomia organizzativa del centro di servizi nel rispetto delle modalità di rimborso previste dalla vigente normativa regionale.

- 1 unità di personale con funzione di educatore-animatore ogni 60 ospiti presenti in media nell'anno;

- 1 assistente sociale ogni 120 ospiti presenti in media nell'anno
- 1 psicologo ogni 120 ospiti presenti in media nell'anno.

La presenza di altro personale sanitario (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, etc..) deve essere garantita

dall'Azienda ULSS di riferimento, nel rispetto dello schema tipo di convenzione regionale.

Deve essere garantito adeguato personale ausiliario o servizio equivalente, comprese le attività di pronto intervento tecnico, in base alle esigenze delle unità di offerta.

Metodologia di calcolo

1 unità personale corrisponde a 1 persona con contratto di lavoro full time (38 ore), diversamente il numero di ospiti su cui applicare il rapporto numerico varia a seconda che sia una struttura nuova o già esistente:

- struttura nuova, posti da autorizzare;
- struttura esistente, n° ospiti=sommatoria delle presenze nell'anno/giorni di apertura del servizio.

Art. 3- STANDARD GESTIONE EROGAZIONE SERVIZIO DA GARANTIRE

Il CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI oggetto della presente procedura ha un funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore/giorno per l'intera settimana e per tutto l'anno. Il gestore per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni dovrà fare riferimento alle normative della Regione Veneto di seguito indicate :

- ☐ L.R. V. n. 22/2002
- ☐ D.G.R.V. n. 3072/2001
- ☐ D.G.R.V. n. 702/2001
- ☐ D.G.R.V. n. 2473/2004
- ☐ D.G.R.V. n. 2501/2004
- ☐ D.G.R.V. n. 3855/2004
- ☐ D.G.R.V. n. 393//2005
- ☐ D.G.R.V. n. 2288/2006
- ☐ D.G.R.V. n. 84/2007
- ☐ D.G.R.V. n. 2067/2007

Tali atti costituiscono la base di riferimento per lo svolgimento delle attività sia in termini di organizzazione generale della struttura che di parametri minimi obbligatori del livello di servizi e di personale, necessari e richiesti per lo svolgimento di un livello adeguato di assistenza.

Le normative e le disposizioni citate costituiscono altresì la base per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo sui requisiti di funzionamento da parte delle strutture dell'A.ULSS 18 preposte.

Il Centro servizi per persone anziane non autosufficienti "La Quietè" di Fiesse Umbertino deve erogare ai propri ospiti le prestazioni oggetto della concessione ed ogni altro servizio principale o complementare comunque necessario per garantire il buon funzionamento della struttura ed ogni possibile benessere agli ospiti.

Dovranno essere comunque garantite in maniera continuativa le prestazioni di assistenza finalizzate alla tutela e all'igiene degli ospiti, con riguardo al mantenimento anche notturno di standard qualitativi adeguati e stabiliti dalle DGRV 84/2007 e 2067/2007 e s.m.i.

Non sarà comunque considerato come "prestazione assistenziale" il tempo impiegato dal personale del concessionario in attività di formazione.

Il servizio di gestione del CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI deve intendersi comprensivo di tutte le attività ed oneri connessi e complementari allo svolgimento delle attività di cui sopra ivi compreso l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari per l'espletamento del servizio.

La verifica dei risultati, della corretta applicazione di quanto definito nel Capitolato, della corretta applicazione dei protocolli, delle procedure e dei requisiti di funzionamento del CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI è affidata al Responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione.

SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI RICHIESTI AL CONCESSIONARIO

3-1 UNITA' DI OFFERTA PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI CON BISOGNO ASSISTENZIALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

3-1-a SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

Tali servizi comprendono l'assistenza tutelare alla persona con particolare riferimento a:

- ☐ aiuto alla vestizione e svestizione;
- ☐ aiuto quotidiano all'igiene personale ed alla effettuazione di un bagno assistito almeno una volta alla settimana e comunque tutte le volte che se ne presenti la necessità;
- ☐ cura dei capelli, delle mani, dei piedi;
- ☐ pulizia della bocca compresa la protesi se presente;
- ☐ pulizia di tutte le parti del corpo particolarmente nella persona incontinente;
- ☐ aiuto nella assunzione dei cibi;
- ☐ accompagnamento dell'ospite negli spostamenti all'interno della struttura;
- ☐ aiuto nell'uso degli ausili e delle protesi prescritte e attività motoria e ricreativa;
- ☐ servizio di parrucchiere e di podologo.

Tali prestazioni dovranno essere garantite da personale in possesso dei necessari requisiti professionali richiesti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale vigente in materia per l'intero arco della giornata (24 ore).

L'erogazione delle prestazioni sia a valenza sanitaria che socio-sanitaria deve essere improntata ad osservare una particolare attenzione al rapporto di relazione con l'ospite e con la sua famiglia.

3.1-b SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA

L'assistenza medica è garantita dai Medici di Medicina Generale secondo le direttive regionali e secondo apposita convenzione sanitaria stipulata con l'A.ULSS 18.

L'A.ULSS 18, nel rispetto della convenzione di cui sopra, individua nell'ambito della propria dirigenza medica il **medico coordinatore** di tutte le attività oggetto della convenzione stessa a garanzia degli impegni assunti tra il concessionario e l'Azienda medesima.

3.1-c SERVIZIO INFERMIERISTICO

Comprende tutte le attività proprie del profilo professionale ed in particolare :

- a) nursing di ogni ospite;
- b) somministrazione delle terapie;
- c) rilevazione periodica dei parametri;

- d) esecuzione degli accertamenti periodici prescritti;
- a) controllo dell'alimentazione e di diete particolari;
- b) controllo della integrità cutanea e dei corretti posizionamenti.

Tali prestazioni dovranno essere garantite, in stretta collaborazione con il personale medico di riferimento, da personale in possesso dei necessari requisiti professionali richiesti prevista nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale vigente in materia per l'intero arco della giornata (24 ore).

3-1-d ASSISTENZA RIABILITATIVA ED ATTIVITA' MOTORIA

Tale attività è garantita dal concessionario in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi individuali o di gruppo, tratti dalla scheda SVAMA e/o elaborati in sede di UOI (Unità Operativa Interna) così come previsto da apposita convenzione (Allegato 2).

L'attività fisioterapica a favore degli ospiti è impostata su programmi di mantenimento in base alla situazione dell'ospite ed in base ai programmi riabilitativi individuali (deambulazione, equilibrio, attività motoria, abilità manuale, autonomia) .

Le terapie saranno effettuate negli appositi spazi o al letto del paziente anche secondo i canoni della terapia occupazionale.

Tali prestazioni dovranno essere garantite da personale in possesso dei necessari requisiti professionali prevista nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale vigente in materia per l'intero arco della giornata (24 ore).

3-1-e SERVIZIO DI ANIMAZIONE/TERAPIA OCCUPAZIONALE

L'attività di animazione e ricreazione dovrà essere svolta secondo i canoni della terapia occupazionale e secondo programmi collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti residenti.

Il servizio di animazione è finalizzato a stimolare l'esercizio della memoria e del movimento oltre a favorire il mantenimento delle abitudini di vita e di relazione e viene svolto da personale in possesso dei necessari requisiti professionali richiesti dalla normativa regionale vigente in materia.

3-1-f SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA E SOCIALE

Le attività di assistenza sociale tendono a soddisfare i bisogni di carattere personale, sociale e relazionale degli ospiti e si concretizzano nella definizione di progetti personalizzati in relazione all'accoglienza, all'inserimento e alla dimissione dell'ospite dalla struttura, alle dinamiche relazionali e di coping efficace del nuovo ospite in raccordo con l'operatore tutor, all'analisi dettagliata dei problemi e bisogni dell'utente sotto il profilo sociale e di relazione con la famiglia o la rete parentale.

3-2 SERVIZIO RISTORAZIONE

Il servizio ristorazione comprende:

- a) Preparazione, porzionamento e distribuzione presso le sale da pranzo della struttura e/o nella camera dell'ospite qualora il medesimo fosse allettato, per tutti gli ospiti, di colazione, pranzo, merenda e cena.
- b) Preparazione del menù così come proposto dall'impresa concessionaria nell'offerta tecnica e secondo le indicazioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

- c) Preparazione di pasti per ospiti che debbono seguire regimi alimentari specificatamente previsti dal servizio medico e risultanti dalla valutazione del gruppo multidisciplinare;
- d) Ogni onere compreso per la gestione del servizio di ristorazione a favore degli ospiti della struttura comprensivo delle incombenze di autocontrollo HACCP ovvero in conformità alle disposizioni normative vigenti.
- e) La somministrazione giornaliera di bevande.

3-3 SERVIZIO FUNZIONI DI LAVANDERIA

Il soggetto gestore affidatario sarà tenuto a fornire tutto il materiale necessario per la gestione degli ospiti oltre che al personale impiegato nel Centro Servizi ed indicato genericamente, a titolo esemplificativo, come di seguito:

- tutta la biancheria piana, sia bianca che colorata, per tutti gli usi del Centro Servizi per persone anziane quali ad esempio: copriletto, lenzuolo, traversa, federa, telo;
- materassi, coprimaterassi, cuscini di dimensioni adeguate ai letti in dotazione alla struttura;
- coperte di lana e trapunte di dimensioni adeguate ai letti;
- tutta la biancheria confezionata per il personale impiegato nel Centro Servizi;
- sacchi per la raccolta della biancheria sporca;
- tende o altre necessità rilevabili dal Centro Servizi.

Inoltre l'impresa dovrà fornire a richiesta anche articoli quali pezzame o lenzuola non più adeguate all'utilizzo originale, per gli altri usi consentiti (copertura arredi, ecc).

La biancheria dovrà essere preventivamente lavata e/o trattata, quindi priva di colla, dinamica e prontamente utilizzabile.

La biancheria personale degli ospiti dovrà essere lavata, stirata ed eventualmente rammendata e prontamente utilizzabile.

L'impresa dovrà indicare nella proposta di gestione del servizio dettagliata descrizione riportante il numero la tipologia e il posizionamento di carrelli/contenitori o altra attrezzatura occorrenti per la gestione del servizio, indicare la dotazione e le scorte che propone di garantire all'interno del Centro Servizi e indicare, infine, le modalità e le tempistiche per il prelievo, lavaggio e consegna della biancheria degli ospiti.

La proposta deve comprendere anche l'indicazione delle modalità per i cambi della biancheria piana e la frequenza degli stessi.

3-4 SERVIZIO PULIZIE (CURA DELL'IGIENE AMBIENTALE)

Il servizio è svolto secondo le previsioni dell'offerta tecnica e comprende:

- A) Sanificazione: complesso di procedimenti ed operazioni atte a rendere salubre e confortevole l'ambiente.
- B) Pulizia: (ad umido) rimozione di ogni traccia di sporco mediante impiego di idonei mezzi e prodotti; Scopatura e Spolveratura (ad umido): rimozione dal pavimento della polvere e di altro materiale depositato non adesso con mezzi e prodotti idonei a non sollevare la polvere.
- C) Spolveratura (ad umido): rimozione dalle varie superfici della polvere e di altro materiale con mezzi e prodotti idonei a non sollevare la polvere.
- D) Lavaggio e Disinfezione

Gli interventi vengono effettuati più volte al giorno, quotidiani, settimanali, mensili e periodici a fondo e a chiamata.

Tutte le operazioni di pulizia dei locali devono essere effettuate in orari e con modalità tali da non arrecare disturbo agli ospiti della struttura e non arrecare disagio agli operatori.

Materiale ed attrezzature sono messi a disposizione del Concessionario e dovranno essere presentati nell'offerta tecnica tramite un documento che definisca le procedure di pulizia e sanificazione, la tempistica, le modalità ect.

3-5 SERVIZI INTEGRATIVI

Tutte le attività non indicate nei punti precedenti, ma necessarie alla vita di comunità dei pazienti e riferibili a quanto di seguito indicato:

- a) organizzazione dei trasporti sanitari e sociali richiesti e ritenuti necessari verso le Strutture Sanitarie e Sociali dell'A.ULSS 18 preposte per visite, controlli, prelievi;
- b) approvvigionamento, somministrazione e conservazione dei farmaci con particolare attenzione riferita alle modalità di gestione dei farmaci stupefacenti;
- c) informazione e rapporti stretti con i familiari degli ospiti tutte le volte che si renda necessario e nell'interesse dell'ospite oltre che nei momenti di modifiche nello stato di salute, di aggravamento delle condizioni, di pericolo di vita;
- d) servizio di lavanderia degli indumenti personali con eventuale effettuazione di piccoli rammendi;
- e) servizio di contatto telefonico, e senza costi, con i familiari degli ospiti, con frequenza almeno trisettimanale e comunque sempre al bisogno.

3-6 COINVOLGIMENTO NELL'ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO DELL'AMBIENTE SOCIALE (FAMIGLIA, ISTITUZIONI, ORGANIZZAZIONI SOCIALI ECC...) CIRCOSTANTE L'UTENTE.

La struttura deve caratterizzarsi come "parte" della Comunità locale e quindi devono essere previsti eventi e manifestazioni aperte alla società locale per favorire l'integrazione della struttura stessa con le altre agenzie istituzionali e non del territorio.

In questo contesto vanno individuate strategie di coinvolgimento dei familiari degli ospiti, della rete informale e soprattutto del mondo del volontariato che deve essere coinvolto e valorizzato per il grande contributo che può offrire.

3-7 ALTRE ATTIVITA' CHE IL CONCESSIONARIO RITERRA' DI PROPORRE PER LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Vengono valutati i progetti migliorativi che il Concessionario proporrà per il raggiungimento degli obiettivi indicati senza aggravio di costi ed oneri aggiuntivi per il Comune, in particolare:

- a) progetti idonei ad assicurare condizioni di maggiore appropriatezza assistenziale anche attraverso adeguata attività riabilitativa, sanitaria, assistenziale, educativa e di socializzazione;
- b) progetti idonei a mantenere e potenziare lo stato di salute degli utenti e a consentire il raggiungimento di nuovi obiettivi assistenziali specifici da indicare.

3-8 ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

Vengono valutati i progetti migliorativi che l'impresa proporrà e che dovranno tener conto delle politiche di programmazione locale che si declinano all'interno del Piano di Zona.

Art. 4 - RISORSE UMANE

4.1 RISORSE UMANE DEDICATE AL SERVIZIO

Entro 30 gg. dall'inizio del servizio l'affidatario dovrà presentare al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato con i titoli professionali richiesti. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro il termine massimo di 7 gg. continuativi al Direttore responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dovrà essere proporzionato rispetto agli ospiti della struttura, ai servizi erogati, alle attrezzature ed agli ausili disponibili al fine di realizzare un congruo bilanciamento degli aspetti organizzativi con quelli tecnologici atto a non esporre i lavoratori a rischi organizzativi che comportino, ad esempio, stress psicofisico o di natura ergonomico-posturale anche nell'ambito della movimentazione manuale dei carichi.

Tutto il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti per:

- lo svolgimento dei servizi di assistenza infermieristica, riabilitativa, psicologica e socio -educativa.
- Il personale dovrà possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme sull'esercizio delle diverse professioni;
- lo svolgimento del servizio assistenziale svolto anche temporaneamente. Il personale dovrà essere in possesso di idonea ed adeguata qualifica e profilo professionale per lo svolgimento dei relativi servizi;
- lo svolgimento delle attività di somministrazione e preparazione dei pasti. Il personale preposto dovrà rispettare le disposizioni in materia di corretta prassi igienica di cui al D.Lgs. n. 193 del 6.11.2007;

Il personale, inoltre, dovrà essere in possesso di idoneità fisica e morale .

I titoli scolastici e professionali dovranno essere depositati presso la struttura CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. L'affidatario è impegnato ad esibire tali documenti a richiesta dal Direttore responsabile dell'esecuzione del contratto.

Tutto il personale dell'impresa affidataria della concessione dovrà essere in grado di comprendere, parlare e scrivere correntemente in lingua italiana.

Il concessionario deve:

- individuare un "Responsabile/Direttore/Coordinatore" di tutte le attività con il compito di unico referente nei confronti del Direttore dell'esecuzione del contratto di concessione;
- garantire la continuità del servizio degli interventi la cui attuazione deve essere prevista ed estesa a tutto l'arco dell'anno, compresi i periodi di ferie e festività, e secondo il modello organizzativo indicato in premessa;
- limitare fenomeni di turn-over, tali da compromettere la continuità e la peculiarità del servizio ed il Rapporto operatore-utente. Non saranno tollerati turn-over, se non per cause di forza maggiore, di personale, superiori a 1/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tali limiti, senza giustificati motivi, si potrà arrivare alla risoluzione del contratto;
- sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, con tempestività e, comunque, non oltre il terzo giorno con altro di pari professionalità indicando per iscritto le generalità del sostituto allo stesso Direttore responsabile dell'esecuzione del contratto;

- dare immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI – utente – famigliari;
- fornire tutti gli operatori di un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, riportante le generalità, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro. Tale tessera deve essere applicata alla divisa in maniera ben visibile;
- stipulare specifica polizza assicurativa contro danni ed infortuni arrecati a sé e/o a terzi per tutti gli operatori impiegati nell'appalto in parola per gli interventi effettuati all'esterno ed all'interno del Centro servizi per persone anziane non autosufficienti;
- fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2009 e s.m.i..

A prescindere dalle modalità e tipologie dei rapporti contrattuali instaurati dal Concessionario con il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi, dovrà comunque essere garantito, attraverso il Responsabile/Direttore/Coordinatore del concessionario stesso, il coordinamento di tutte le attività, comprese quelle eventualmente subappaltate, e l'espletamento delle stesse secondo criteri di efficacia, salvaguardando comunque le esigenze e gli interessi degli ospiti del Centro servizi.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e a far osservare (ai propri dipendenti) le disposizioni disciplinari delle norme generali e speciali stabilite.

Le prestazioni da erogare saranno svincolate da qualsiasi causa di assenza dal servizio del personale dipendente dal Concessionario (malattia, ferie, infortunio, maternità ecc.).

Nelle fattispecie, il Concessionario dovrà provvedere a sostituire la/le unità mancanti con personale proprio in possesso di identica qualifica professionale ed analoga esperienza. Il Concessionario si obbliga, in particolare, ad attuare per tutto il periodo contrattuale, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per la località in cui si svolge il servizio.

Il personale impiegato dal Concessionario sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Concessionario è tenuto a pianificare, ad organizzare e a rendicontare annualmente al Direttore del Distretto Socio Sanitario "Alto Polesine", Direttore dell'esecuzione del contratto di concessione in oggetto, le attività di aggiornamento e/o la formazione professionale del personale in base ai bisogni e in funzione degli obiettivi generali del servizio.

Tale attività deve essere documentata anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, obbligatori per il personale sanitario.

Devono essere previste almeno 20 ore/anno/operatore per i propri operatori impiegati nella conduzione del presente appalto.

Il concessionario è tenuto altresì a dare attuazione al progetto tecnico di offerta relativamente alla formazione non obbligatoria del proprio personale e collaborerà con l'Azienda ULSS18 per l'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli interventi.

Il personale impegnato nel servizio dovrà essere comunque sempre informato e addestrato per il corretto espletamento del servizio in tutte le sue fasi.

L'Azienda ULSS18, qualora lo ritenesse necessario, consentirà e/o richiederà la partecipazione degli operatori del Concessionario, concordando di volta in volta le modalità ed i criteri di frequenza, ai propri corsi di aggiornamento professionale, al di fuori della formazione obbligatoria da contratto e della formazione non obbligatoria pianificata nell'offerta progettuale.

Qualora l'A.ULSS18 organizzi iniziative di riqualificazione e aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, il concessionario - se richiesto - è tenuto ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra servizio e senza oneri per l'Azienda ULSS18.

4.3 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Il servizio di cui al presente appalto rientra tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificata dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il Concessionario è pertanto obbligato all'applicazione della disciplina de quo, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute ed ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell'Azienda ai quali è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.

4.4 TUTELA UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

In ottemperanza alla normativa vigente il Concessionario dovrà provvedere ad elaborare la Carta dei Servizi .

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo il Direttore dell'esecuzione del contratto applicherà al CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI, a seconda della gravità dell'inadempimento, una penale fino ad un massimo del 10% del valore del contratto, proporzionato per la durata dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

In ipotesi di reiterata inosservanza o di concorrenza con altri inadempimenti, è facoltà procedere autonomamente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - INDIRIZZO E CONTROLLO

Il Concessionario è responsabile del conseguimento del risultato ad esso assegnato nell'ambito del rapporto concessorio e facente riferimento al progetto predisposto per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto e la relativa struttura organizzativa, le proprie funzioni di indirizzo e controllo, volte a verificare il rispetto dei comuni standard di qualità stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali nel campo dell'assistenza agli ospiti e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente rispetto all'offerta tecnica (progetto) presentato in sede di gara.

Il Concessionario è tenuto a garantire il raccordo costante con il committente tramite la figura del Responsabile/Direttore/Coordinatore.

Art. 6 - SICUREZZA

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, e di attuare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione che ne conseguono in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione dell'Azienda ULSS18.

In particolare l'concessionario si impegna a sottoporre il proprio personale:

1. alla sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente;
2. a fornire i dispositivi di protezione individuali necessari;

3. a provvedere all'informazione e formazione in merito alla sicurezza sul lavoro e a quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Concessionario si impegna altresì ad osservare, ed a far osservare nel caso di servizi concessi a terzi, sia all'interno dell'immobile sia nelle pertinenze dello stesso, tutte le normative vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

Il Concessionario s'impegna a trasmettere al Comune, all'Ispettorato del Lavoro e all'Azienda ULSS competente il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la restante documentazione prescritta dal D.Lgs. 81/2008.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, è causa di risoluzione del contratto.

Il Concessionario dovrà presentare l'organigramma della sicurezza.

Art. 7 – IMMOBILE – CARATTERISTICHE, DOTAZIONI

7.1 IMMOBILE

L'immobile ubicato in Comune di Fiesso Umbertiano, avrà a lavori ultimati, una superficie di mq. _____ disposto su tre piani.

Il Concessionario provvede ad assumere l'onere della fornitura dei servizi di riscaldamento, della pulizia dei locali e delle utenze: energia elettrica, acqua potabile, per tutto il complesso affidato.

La tinteggiatura interna dei locali, la riparazione degli infissi interni ed esterni, la riparazione e le eventuali sostituzioni dei controsoffitti, le riparazioni ed i ripristini degli impianti elettrici ed idraulico non sono considerati interventi di manutenzione straordinaria.

All'inizio del servizio e conseguentemente al termine dello stesso verrà redatto un verbale di consegna dei locali e delle attrezzature affidate al concessionario che gestirà il CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. Detto verbale verrà firmato dal Responsabile/Direttore/Coordinatore dei servizi affidataria del Concessionario e dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Da tale momento il Concessionario è quindi responsabile di eventuali rotture a strutture e agli impianti, elementi ed arredi interni/esterni dell'immobile per l'intero periodo di affidamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale a mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto, a sua discrezione, può sempre e comunque effettuare verifiche sui locali e beni in uso al concessionario e in caso di rilievo di rotture effettuare il relativo addebito previa comunicazione scritta come indicato in premessa. Nel caso di malfunzionamenti/rotture di quanto consegnato, o di problemi legati all'impiantistica o agli elementi di finitura interni, dovranno immediatamente essere ripristinate le condizioni iniziali.

L'immobile non è attualmente dotato di Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto non necessario. Il Concessionario dovrà ottenere a seguito di ampliamento il Certificato stesso e mantenere locali ed impianti perfettamente conformi allo stesso.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere a verificare la struttura dal punto di vista sismico ed adeguarla, a propria cura e spese, all'attuale normativa vigente.

7.2 DOTAZIONI – BENI MOBILI

L'elenco della dotazione di beni mobili ed attrezzature di proprietà del Comune già allocate nella struttura è allegato al Capitolato.

La dotazione potrà essere integrata/modificata previa richiesta del concessionario e/o indicazione del Comune concedente con oneri a carico del concessionario.

Art. 8 - FARMACI, PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE, PROTESI ED AUSILI

L'Azienda ULSS18 fornisce direttamente attraverso il proprio servizio di Farmacia, o, in casi particolari previa autorizzazione, tramite le farmacie esterne i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico per le strutture sanitarie protette; fornisce i prodotti dietetici atti ad una somministrazione enterale agli ospiti comprensiva di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e diffusori), per la quale vi sia comprovata necessità certificata congiuntamente dal medico curante e dal medico coordinatore nell'ambito dei programmi terapeutici riabilitativi personalizzati; fornisce le protesi e i presidi sanitari minimi erogabili come secondo quanto previsto dalla convenzione sanitaria anche per gli ospiti non muniti di impegnativa di residenzialità.

Presso il Centro servizi devono essere istituiti in proposito appositi armadi e registri di carico e scarico dei prodotti forniti.

Art. 9 - VOLONTARIATO

Il Concessionario è tenuto a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Comune per attività di socializzazione, badantato e di sostegno alle attività oggetto di appalto. L'impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto gli operatori del Concessionario devono essere sempre presenti durante i servizi prestati da volontari e da badanti. Il concessionario deve informare il Comune per l'eventuale utilizzo di personale volontario facendosi carico direttamente della copertura assicurativa del personale volontario.

IL COMITATO FAMILIARI deve essere previsto secondo la vigente normativa regionale.

Art. 10 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. esclusivamente per i seguenti servizi:

- il servizio di ristorazione
- il servizio di pulizia
- il servizio lavanderia,
- il servizio manutenzione,
- il servizio trasporto ospiti interno ed esterno.
- Terzo responsabile impianti e conduzione degli stessi
- Responsabile per la Sicurezza

Il concessionario che intende avvalersi del subappalto dovrà indicare nell'offerta le parti del servizio (esclusivamente riferito ai servizi sopra riportati) che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Art. 11 –ALTRE COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà altresì provvedere:

1- A presentare copia dei seguenti documenti al Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) numero ospiti presenti, dimissioni ed ingressi con cadenza mensile;

- b) copia delle quietanze di pagamento delle assicurazioni richieste dal presente capitolato con cadenza semestrale;
 - c) inventario di tutti i beni del CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI; lista di tutti i dipendenti del Concessionario in forza al CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI con nome, cognome, qualifica e tipo di contratto;
 - d) lista dei servizi in subappalto;
 - e) lista di tutti i dipendenti delle imprese subappaltatrici con nome cognome qualifica e tipo di contratto;
 - f) lista dei lavori straordinari effettuati;
 - g) **lista dei lavori da eseguire con cadenza annuale come da proposta tecnica.**
- 2 - A sostenere i costi relativi alle tasse e/o tariffe per lo smaltimento rifiuti. Dovrà essere garantita la raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, compresa la tenuta delle prescritte documentazioni. Tutti i trattamenti dei rifiuti dovranno essere organizzati nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.
- 3 - A garantire i servizi in concessione anche in caso di sciopero, considerando gli stessi essenziali ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario è impegnato a rispondere dei danni subiti dal proprio personale dipendente o da esso arrecati a terzi, agli ospiti o cose, ivi compreso i casi di tossinfezione e intossicazione alimentare nel servizio di ristorazione. Il Concessionario risponde anche per eventuali danni derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e per i danni derivanti da incuria o da carente manutenzione della struttura e delle attrezzature.

Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'esecutore del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale; la fideiussione bancaria o assicurativa potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari come previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che, come previsto dalla Determinazione n. 7 dell'11.09.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50% qualora la Ditta sia in possesso di certificazione del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/2006. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare il possesso di tale requisito e allegare al deposito costituito la relativa documentazione.

La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela del Comune nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione Comunale effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione, sorge in questa la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 19. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).

Art. 13 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo della Concessione mensile relativa al servizio gestito rimane fisso ed invariabile per il primo anno di fornitura.

Successivamente il canone sarà soggetto a revisione periodica, a cadenza annuale, ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto dell'A.Ulss18 e dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Art. 14 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerta con periodicità, la regolarità di esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di consentire la verifica della rispondenza a quanto indicato nel progetto tecnico presentato in sede di offerta con quanto effettivamente svolto.

In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, di una non corretta esecuzione del servizio o comunque non rispondente, per caratteristiche tecniche, al progetto tecnico del servizio presentato in sede d'offerta, l'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 19 delle "Condizioni Generali di Contratto" (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al concessionario da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso intervenga durante il periodo contrattuale l'indicazione Regionale di una diversa modalità di attivazione e/o svolgimento del servizio di gestione della CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI tale da modificare i contenuti sostanziali del contratto stesso;
- in caso di gravi inadempienze nell'attuazione del servizio in ordine alle indicazioni previste nel presente capitolato e nella vigente normativa.

Art. 15 - RESPONSABILITA' CIVILE – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario del servizio sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se queste dovessero derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare al Comune e/o a terzi nell'espletamento del servizio anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del servizio.

E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare con oneri a proprio carico apposita polizza assicurativa con copertura per tutto il periodo contrattuale che preveda:

- 1- copertura assicurativa per tutti i rischi RCT/RCO con un massimale minimo per ogni sinistro relativo a persone di €. 3.000.000 e di € 500.000 per cose o animali;
- 2- copertura per gli infortuni che dovessero subire gli assistiti in occasione dell'accesso e/o permanenza degli stessi, nella CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI, durante lo svolgimento delle attività oggetto di gestione ed affidamento, anche se causati dagli stessi soggetti tra di loro.

Il Concessionario deve depositare, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione del servizio, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

N.B.: la mancata presentazione dell'idonea certificazione delle polizze di assicurazione comporterà la risoluzione del contratto.

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario garantisce la non applicazione dell'art.1676 del c.c., impegnandosi a rimborsare il Centro Servizi per Persone Anziane non autosufficienti in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri dipendenti crediti vantati, escludendo la responsabilità del Comune e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l'azienda medesima.

Il Concessionario si impegna a produrre quietanza del pagamento del premio relativo all'intero periodo o frazione annuale di esso, con possibilità in tal caso di produrre copia delle quietanze delle frazioni annuali successive all'inizio di ognuno dei tre anni di contratto.

Art. 16 – DURATA DELLA CONCESSIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

16.1 Durata

La concessione avrà durata 15 anni (quindici) eventualmente rinnovabili per altri 6 anni.

Il Rinnovo della Concessione è subordinato alla valutazione positiva del Direttore dell'esecuzione del contratto ed alla determinazione dell'Amministrazione Comunale.

16.2 Rette

Il CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI “La Quietè” di Fiesse Umbertino è autorizzata per:

- -n. 60 posti letto non autosufficienti di II^ Livello assistenziale;
- ed è accreditato per 99 Posti Letto.

L'Azienda ULSS 18 attribuisce le impegnative secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale per l'accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti.

Il concessionario si impegna ad applicare le rette come segue:

- per ciascun ospite che occupa un posto letto il Concessionario riscuoterà una retta giornaliera composta da quota sanitaria e da una quota sociale.
- la quota sanitaria sia per i 99 posti letto per anziani non autosufficienti che per i 4 posti letto per stati vegetativi permanenti è definita dalla Regione del Veneto ed è corrisposta dall'A.ULSS18 secondo le modalità previste per i pagamenti delle residenzialità extrospedaliere.
- la contribuzione per le eventuali giornate di assenza degli ospiti, a causa di ricovero ospedaliero, è pari al 75 % della tariffa giornaliera stabilita quale rimborso della quota sanitaria secondo quanto previsto dal Decreto del Dirigente regionale n.244/2007.
- La quota sociale è fissata in € 45,00 onnicomprensive pro/die pro/capite.
- In caso di ricovero ospedaliero la quota sociale/alberghiera richiesta all'ospite, a partire dall'ottavo giorno di assenza dalla struttura, è pari al 75% della retta stessa;
- I costi retta giornalieri per quanto attiene alla “Quota sociale” potranno subire variazioni nel corso di validità della concessione, previa specifica autorizzazione dell'A.ULSS 18.
- La quota sociale per i posti letto per cure di stati vegetativi permanenti è dovuta allo scadere dei primi sei mesi di ospitalità secondo la DGR n. 702/2001, onnicomprensive pro/die pro/capite;
- Nel caso in cui l'ospite ricopra un posto letto “a libero mercato” la quota sociale/alberghiera è stabilita autonomamente da Concessionario.

16.3 Versamento del Canone Concessorio

Il canone mensile di aggiudicazione, così come definito in sede di gara, rimarrà invariato per la durata del 1° anno di gestione dovrà essere versato anticipatamente al primo giorno non festivo di ogni mese presso la Tesoreria del Comune.

A partire dal primo giorno del mese di ogni anno successivo alla scadenza del primo anno della concessione, il canone verrà adeguato dell'intera percentuale di variazione del costo della vita stabilito dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in riferimento allo stesso mese dell'anno precedente ed applicato per l'intero anno di competenza.

Art. 17 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto della presente concessione. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato e potrà richiedere al Concessionario il pagamento di una penale di cui all'art. 4 fino alla eliminazione del comportamento omissivo o irregolare.

In caso di mancata rispondenza del servizio effettuato dal Concessionario il Comune potrà provvedere a reperire altrove il servizio contestato, addebitando al Concessionario stesso le eventuali maggiori spese sostenute ed in particolare è previsto il pagamento, in caso di inadempimento/inosservanza lieve o parziale degli obblighi contrattuali o di prestazioni difformi dal contratto medesimo, le seguenti penalità:

- inadeguato e carente livello di servizio
- attività di cui all'art. 3 non conformi
- non rispetto del calendario degli interventi
- disservizio o disagi ad ospiti causati nello svolgimento del servizio

- verrà applicata una penale di €. 300,00 per infrazione, oltre al risarcimento dell'eventuale danno subito;

- in caso di inadempimento/inosservanza parziale di cui sopra, ripetuti, verrà applicata una penale di Euro 500,00 per infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;

- in caso di inadempimento totale o parziale confermato da almeno tre richiami scritti annui, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. In tale fattispecie rientrano l'inosservanza delle prescrizioni più importanti del presente Capitolato d'Oneri:

- la perdita del requisito dell'accreditamento a seguito di verifica della competente Commissione;
- il permanere di un insoddisfacente livello e gestione del servizio per qualsiasi motivo;
- il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di applicazione contrattuale, assicurativa, assistenziale e della sicurezza nei confronti del personale addetto;
- la mancata presentazione della polizza assicurativa prevista all'art.15 del presente Capitolato d'Oneri.

Nel caso che l'impresa affidataria della concessione per la gestione del CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI San Martino dovesse risultare inadempiente in alcune prestazioni, l'Azienda U.L.S.S.18, ai sensi dell'art. 18 delle "Condizioni Generali di Contratto", surrogandosi all'impresa potrà effettuare direttamente i lavori addebitando successivamente le relative spese sostenute, oltre alle penalità previste.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Concessionario derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato d'Oneri.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 18 - REVOCA

La concessione può essere revocata, con decisione motivata, in qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno sei mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Comune ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsata al Centro Servizi per Persone Anziane non autosufficienti al Concessionario:

- il valore delle opere realizzate e dei beni acquistati più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti
- i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore della parte del servizio ancora da effettuare, valutato sulla base del piano economico-finanziario.

Le somme di cui sopra sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale di tutte le somme sopra previste.

Recesso

Non è consentito il recesso unilaterale in capo al Concessionario.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, il Comune potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

Il Comune, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- in caso di perdita del requisito dell'accreditamento;
- in caso di frode accertata;
- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e di regolamenti;
- quando sia intervenuto a carico del Concessionario stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- gravi negligenze e/o inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere sia la regolarità sia la qualità delle prestazioni di cui al presente capitolato;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente, sia indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione;
- mancato e/o non corretto pagamento delle retribuzioni e/o degli oneri previdenziali del personale impiegato;
- non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti impiegati nei servizi;

- mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento dei servizi;
- mancato addestramento del personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro;
- inserimento in servizio di personale qualitativamente e quantitativamente inadeguato;
- mancato rinnovo da parte degli Enti competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico sanitarie;
- sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del concessionario di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;

In caso di risoluzione, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione, limitatamente alla ordinaria amministrazione, fino alla data di avvio del nuovo affidamento, in corrispondenza del quale viene trasferita la titolarità della concessione in capo al Concessionario subentrante. La valorizzazione economica delle opere da trasferire al gestore subentrante è calcolata sulla base del valore economico residuo dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, tenendo in debita considerazione il ciclo di vita residuo dei beni da trasferire.

Il Comune potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte di ciascuna e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 20 - CONTRATTO

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico dell'impresa concessionaria.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore il Comune di Fiesso Umbertiano per le specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Rovigo.

Viene espressamente vietato il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso il Comune per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente:

1. per l'attività contrattuale e la scelta del contraente il titolare del trattamento è il Dirigente responsabile;
2. per l'attività gestionale è il Direttore responsabile dell'Esecuzione del contratto.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dal Comune a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 23 - CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'oneri, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

* * * * *

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)

Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Art. 13- Revisione prezzi;

Art. 17 - Durata della Concessione;

Art. 17 - Contestazioni e Controversie – Penali;

Art. 19 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)
